

CONTRATTO DI MUTUO DI EURO= tra

Alleg. E (tasso fisso)

.....

E

COMUNE DI GENOVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno () del mese di in Genova, in una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove.

INNANZI A ME -

sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, (altrimenti detto "Ente Contraente"), con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dott. ,nato a il domiciliato presso la sede del Comune, nella Sua qualità di , domiciliato come sopra, il quale interviene ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale - n. del , esecutiva a tutti gli effetti di legge, che in copia certificata conforme qui si allega sotto la lettera "...");

E PER L'ALTRA PARTE - la di seguito per brevità denominata o anche semplicemente "Banca", con sede in Partita IVA Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - capitale sociale Euro interamente versato, iscritto all'Albo delle Banche , rappresentata dal Dottor nato a il agli effetti del presente atto domiciliato[a] in presso la sede di , che interviene in forza di , che in copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "...".

entrambe di seguito congiuntamente denominate "Parti"

Quali Signori comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo;

p r e m e t t o n o

- a) - che, in data 2017 il Comune di Genova (di seguito, il Comune, Ente o Ente mutuatario) e la (di seguito, la Banca o la Banca mutuante) hanno stipulato, con atto a mio rogito rep. n., un Contratto Quadro, (di seguito denominato anche CONTRATTO) per l'assegnazione dei servizi bancari e finanziari per l'acquisizione di un finanziamento per un importo di massimo di euro 39.569.429,00.= suddiviso in due distinti lotti: LOTTO 1 - Euro 19.647.982,00.= durata ammortamento 10 anni, LOTTO 2 - Euro 19.921.447,00.= durata ammortamento 15 anni, per opere pubbliche e investimenti, da perfezionarsi in una o più tranches nell'ambito di ciascun lotto entro il 31 dicembre 2017, destinato ad opere pubbliche e investimenti, indicati nei documenti previsionali e programmatici del Comune di Genova nell'anno 2017, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. DCC – 2017– n.48 del 2 Maggio 2017;
- b) – che, all'articolo 1 del CONTRATTO è stato pattuito tra le Parti che entro il 31 dicembre 2017 l'importo di ogni singolo LOTTO di cui al precedente paragrafo a), potrà altresì variare nell'ordine di un quinto in diminuzione o in aumento, così come previsto dall'art. 106 comma 12 del Codice;
- c) – che, con Determinazione Dirigenziale della Direzione Ragioneria – Settore n. del esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione ha aggiudicato definitivamente il servizio di cui trattasi per il Lotto n. 1 di Euro 19.647.982,00= durata ammortamento 10 anni a..... e per il Lotto n. 2 di Euro 19.921.447,00= durata ammortamento 15 anni a.....;
- d) – che, a seguito della stipula del CONTRATTO di cui al precedente paragrafo a), il Comune di Genova ha chiesto a di perfezionare, a valere sul CONTRATTO stesso, un contratto di mutuo relativo al LOTTO .. per l'importo di Euro=/00), da destinarsi al finanziamento delle spese per investimento di cui alla scheda che previa verifica, approvazione e sottoscrizione delle parti e di me Ufficiale Rogante si allega al presente atto sotto la lettera “..”;
- e) la Banca, esaminata la documentazione esibita dall'Ente, subordinatamente ai termini ed alle condizioni di cui al presente contratto e facendo affidamento sull'accuratezza, completezza e veridicità delle informazioni fornite dal Comune nonché sulle dichiarazioni e garanzie rese dal Comune medesimo, ha deliberato di accordare al Comune il presente mutuo di euro..... (.....), sotto l'osservanza dei patti e subordinatamente alle condizioni in appresso specificati;

- f) con determinazione dirigenziale della Direzione Ragioneria n.... in data.... allegata sotto la lettera....., il Comune ha assunto il presente mutuo;
- g) che il presente contratto, redatto sulla base della documentazione allegata al bando di gara, è stato altresì oggetto di trattativa tra le parti per quanto non espressamente ivi regolamentato;
- h) che in relazione a quanto previsto dall'art. 192 del d.Lgs. 267/2000, in data è stata adottata la suddetta determinazione del Responsabile del procedimento di spesa;
- i) che in ordine al presente mutuo sussistono tutte le condizioni stabilite dalla vigente normativa sul finanziamento delle opere pubbliche ;

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante del presente contratto, tra la banca mutuante e il Comune di Genova, in persona dei rispettivi rappresentanti, come sopra costituiti, stipulano e convengono quanto segue.

Articolo 1. Oggetto del mutuo

1. La Banca sulla base delle dichiarazioni di cui alla lettera e) concede al Comune di Genova, che accetta, a valere sul CONTRATTO, un mutuo dell'importo di Euro (...../00), relativo al LOTTO destinato al finanziamento indicata degli investimenti indicati al paragrafo d) delle premesse – la cui tabella trovasi allegata al presente atto sotto la lettera, senza alcuna ingerenza né responsabilità della Banca mutuante in ordine al concreto utilizzo delle somme mutate per le finalità sopra indicate.
2. Tutte le clausole, nonché tutte le condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità quali risultanti nel CONTRATTO a mio rogito rep.n.stipulato in data si intendono qui richiamate ed applicabili.

Articolo 2. Erogazione e somministrazioni

1. L'ammortamento del presente mutuo decorre dal 1 gennaio 2018.
2. Il mutuo sarà erogato da in unica soluzione, al netto delle erogazioni eventualmente effettuate nel periodo di preammortamento, in corrispondenza della data di inizio ammortamento o, qualora quest'ultima cada in un giorno festivo, il giorno lavorativo immediatamente successivo . L'erogazione sarà effettuata solo a condizione che entro il secondo giorno lavorativo precedente la data di inizio ammortamento sia pervenuta alla Banca la delegazione di pagamento di cui al

successivo art. 4, notificata al Tesoriere del Comune di Genova e munita della relata di notifica in originale.

La copia in forma esecutiva del presente contratto, nonché del Contratto Quadro a mio rogito Rep.n. stipulato in data saranno inviate alla Banca mutuante entro 30 giorni dalla stipula dei predetti contratti, con facoltà della Banca mutuante di ritenere risolto di pieno diritto il presente contratto nel caso non pervenissero nel tempo stabilito.

3. Prima dell'inizio dell'ammortamento, il Comune di Genova, in relazione ad esigenze di spesa, con richiesta sottoscritta del responsabile del procedimento, può richiedere a- ferma restando la condizione di cui al precedente comma – l'effettuazione di somministrazioni a valere sul presente mutuo.

La quota residua del mutuo non erogato alla data di inizio dell'ammortamento verrà erogata a saldo all'inizio dell'ammortamento.

4. L'importo del mutuo, sarà versato a Unicredit S.p.a. – Genova Tesoreria Comunale -Codice IBAN IT08T0200801459000100880807 – Sottoconto 9602 “Giacenza vincolata Mutui e Boc”.

Art. 3. Tasso e rimborso del mutuo

1. Il Comune di Genova si obbliga a rimborsare il mutuo in anni decorrenti dal 1° gennaio 2018, così come previsto dall'art. 204 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i., mediante n. .. rate semestrali costanti posticipate , comprensive di capitale e interessi, da versarsi alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, a cominciare dal 30 giugno 2018 e con termine al 31 dicembre incluso, come meglio precisato nel piano di ammortamento che, debitamente sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale Rogante, si allega al presente contratto sotto la Lettera “..”, per farne parte integrante e sostanziale.

2. Il Comune di Genova si obbliga, inoltre, a corrispondere sul mutuo – alle suddette scadenze - interessi a tasso fisso, in conformità delle disposizioni fissate dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 marzo 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2017 n. 73) in materia di costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli Enti Locali (“Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144”).

Il mutuo di Euro(.....) viene concesso al tasso di interesse del% (.....) nominale annuo. Tale tasso fisso è pari al tasso semestrale corrispondente al tasso fisso

nominale annuo pari all'Interest Rate Swap y maggiorato di (.....) punti percentuali annui, arrotondato al più prossimo 0,01 punti percentuali annui.

Per Interest Rate Swap si intende - come stabilito al comma 2 dell'art. 2 del sopra citato Decreto del Ministero dell' Economica e delle Finanze del 22 marzo 2017 – il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito REUTERS, colonna EURIBOR BASIS-EUR.

3. Sulle somme che dovessero essere eventualmente erogate anteriormente alla data di decorrenza dell'ammortamento (1 Gennaio 2018) sono dovuti dall'ente mutuatario alla Banca mutuante interessi di preammortamento calcolati al tasso di cui al precedente comma 2, a far tempo dalla data delle erogazioni stesse fino al 31 dicembre 2017. Ai sensi dell'art. 204, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000, gli interessi di preammortamento dovranno essere corrisposti dall'Ente mutuatario unitamente alla prima rata di ammortamento (30 giugno 2018), gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio ammortamento e sino alla scadenza della prima rata, calcolati al medesimo tasso applicato al mutuo, in conformità a quanto comunicato dalla Banca all'Ente mutuatario medesimo e al Tesoriere comunale.

4. Gli interessi di cui al presente articolo sono calcolati sulla base del mese commerciale di trenta giorni e dell'anno commerciale di trecentosessanta giorni (30/360).

5. La banca mutuante si impegna a comunicare con apposito avviso di pagamento al Comune di Genova ed al suo Tesoriere gli importi dovuti a titolo di interessi di cui al presente articolo, fermo restando che la ritardata o omessa comunicazione non esime il Comune di Genova medesimo ed il suo Tesoriere dall'effettuazione del pagamento alla scadenza prevista.

6. Le parti convengono che tutti i pagamenti dovuti alla Banca mutuante in dipendenza del presente contratto dovranno essere eseguiti con le modalità che saranno indicate dalla Banca medesima. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge 136/2010, tutti i pagamenti a favore di di cui al presente articolo devono essere effettuati mediante bonifico diretto via Target2 a favore di BIC CODE -----, IBAN CODE -----, con indicazione del CIG (codice identificativo di gara) n. e del CUP ove previsto.

Art. 4. Garanzia

1. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Comune di Genova è obbligato a rilasciare, per tutta la durata del mutuo, delegazione di pagamento pro solvendo – da redigersi in

conformità al modello che debitamente sottoscritto dalle parti e da me ufficiale rogante qui si allega sotto la lettera “--”) per farne parte integrante e sostanziale, a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale.

2. A tal fine, il Comune di Genova deve provvedere a notificare al proprio Tesoriere, immediatamente dopo la stipula del presente contratto, apposito atto di delega di pagamento, non soggetto ad accettazione.

In virtù dell'atto di delega notificatogli, il Tesoriere del Comune di Genova è obbligato a versare a favore digli importi dovuti alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora di cui al successivo art. 5 in caso di ritardato pagamento, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dovute dal Comune di Genova ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

3. Il Comune di Genova si obbliga:

ad iscrivere annualmente in bilancio quanto dovuto in dipendenza del mutuo, per tutta la sua durata. Qualora il Tesoriere non effettuasse gli integrali pagamenti alle scadenze stabilite, il Comune di Genova deve provvedervi direttamente ed immediatamente, senza necessità di alcun atto di costituzione in mora da parte di

ad inserire in ogni contratto di Tesoreria stipulato durante il periodo di vigenza del mutuo, l'obbligo per il Tesoriere di effettuare alle prescritte scadenze i versamenti di cui al presente articolo. Una copia certificata conforme all'originale dei suddetti contratti, nonché le nuove delegazioni di pagamento, munite della relativa di notifica al nuovo Tesoriere, devono essere trasmesse, entro 30 giorni dalla data di decorrenza della nuova Convenzione di Tesoreria, a

ad adottare ogni semestre la deliberazione prevista dall'art. 159, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000, provvedendo ad inserirvi gli importi dovuti in dipendenza del mutuo e notificandola al Tesoriere nonché a rispettare, nell'emissione dei mandati a titolo diverso da quelli vincolati, l'ordine cronologico delle fatture come pervenute per il pagamento o, se non è prevista fattura, dei provvedimenti di impegno;

ad inviare, su richiesta di, una copia certificata del conto consuntivo, nonché una copia certificata del conto del patrimonio, entro 30 giorni dalla relativa data di approvazione;

4. Il Comune di Genova – qualora manchi o risulti insufficiente il gettito dei proventi delegati o comunque ne sia impedita la disponibilità o vincolabilità, deve prestare idonee garanzie alternative considerate daequivalenti all’originaria delegazione di pagamento.

5. Il Comune di Genova dichiara che il Tesoriere, ai sensi di legge e sulla base delle indicazioni contenute nell’atto di delega, esegue i pagamenti di cui al presente articolo anche in assenza dei relativi mandati.

Art. 5. Interessi moratori

1. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, per qualunque causa dovuto, compresa quella di forza maggiore, delle somme dovute ai sensi del precedente articolo 3 ovvero di qualsiasi altra somma dovuta ai sensi del presente contratto, alle scadenze stabilite, sono dovuti dal Tesoriere del Comune di Genova a, dalla data della scadenza (inclusa) fino alla data dell’effettivo pagamento (esclusa), oltre alle somme insolute, anche gli interessi di mora. Il tasso nominale annuo di tali interessi, calcolato per il numero effettivo di giorni divisore giorni effettivi, sarà pari al tasso per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato sul circuito Reuters alla pagina ECB01 ovvero su “Il Sole 24 ore” via via vigente durante la mora aumentato di due punti percentuali, con il limite minimo del tasso contrattuale ed il limite massimo del tasso soglia relativo agli interessi di mora pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 108/96. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che ai sensi della legge 24 gennaio 1962 n. 13 comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora sono comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

3. Al pagamento degli interessi di mora è obbligato, in solido con il proprio Tesoriere, il Comune di Genova.

Art. 6 . Risoluzione del contratto

1. Le Parti convengono che il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il presente contratto con le modalità e nei casi previsti dall’articolo 6 del Capitolato Speciale.

2. E’ facoltà del Comune di Genova risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese della Banca, qualora la Banca non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora

siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune di Genova, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Banca stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

3. In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.
- d) per quanto applicabile, qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario, e, per quanto applicabile, qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'espletamento del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Genova, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune di Genova al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

4. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà il Comune di Genova avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Banca, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

5. La Banca avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso di mancato adempimento ad uno qualsiasi degli obblighi previsti a carico del Comune di Genova nel contratto di mutuo.

Art. 7. Estinzione anticipata

Il Comune di Genova ha facoltà di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il suo debito. Resta inteso che per l'esercizio di tale facoltà il Comune di Genova deve corrispondere alla Banca un eventuale indennizzo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue calcolate al tasso dell'operazione (a) e quelle calcolate ad un tasso (b) pari all'IRS con durata corrispondente alla durata finanziaria residua equivalente del mutuo; tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione sulla base del tasso (b).

Art. 8. Devoluzione

1. Le Parti convengono che il Comune di Genova possa effettuare, senza che la Banca possa chiedere alcuna variazione delle condizioni offerte in sede di gara, la devoluzione di tutto o parte del capitale mutuato ad altra opera diversa da quella originaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 – comma 7 della Costituzione, come disciplinato dall'art. 3 – comma 18 – della Legge 350/2003.

Art. 9. Comunicazioni ex art. 48 L.196/2009

1. La Banca si impegna, nel suo ruolo di Istituto finanziatore, con le modalità previste dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2010 n. 2276, a comunicare in via telematica, ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera n), n. 1 della Legge n. 39 del 7 aprile 2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato -, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, di cui al presente Contratto, entro 30 (trenta) giorni lavorativi, dalla stipula dello stesso, con indicazione della data e dell'ammontare dello stesso, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento per capitale e interessi, ove disponibile, nonché delle ulteriori informazioni richieste nella predetta circolare.

Art. 10. Tracciabilità dei pagamenti ex lege 136/2010

La Banca assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. In particolare le parti convengono che tutti i pagamenti in qualunque modo connessi al presente contratto dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario con accredito a favore di sul conto dedicato e alla stessa intestato, codice IBAN..... con l'indicazione del seguente codice identificativo di gara (CIG)..... (e ove obbligatorio del CUP) ovvero con il diverso strumento idoneo a consentire la tracciabilità attenuata nel rispetto delle indicazioni fornite al riguardo dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture.

Il mancato utilizzo della modalità di pagamento di cui al precedente comma, comporterà la risoluzione del presente contratto.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 7, della citata legge 136/2010 gli estremi delle persone delegate ad operare suddetto conto dedicato saranno oggetto di separata comunicazione da parte della Banca mutuante.

Art. 11. Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

2. In relazione alle controversie che dovessero sorgere dal presente contratto, i contraenti concordano, in attuazione dell'obbligo sancito dall'art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con L. 9 agosto 2013, n.98, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 12 – Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il Comune può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel foglio informativo, disponibile nelle filiali e sul sito Internet della Banca. Se il Comune non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ha ricevuto risposta, entro 30 (trenta) giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Comune e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- a) al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- b) oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Art. 13 - Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

1. Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", il TAEG è pari a _____% (.....per cento).

2. Tale calcolo viene effettuato prendendo a riferimento, a solo titolo esemplificativo, il tasso pari all'Interest Rate Swap y rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo precedente quello di stipula del presente contratto, pari a % (.....per cento) arrotondato al più prossimo 0,01 punti percentuali annui. A tale tasso, ai fini del calcolo del TAEG, è stato sommato algebricamente lo spread di cui al precedente articolo 3 (pari a%).

Art. 14- Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Gli oneri e le spese discendenti dal presente contratto, ivi comprese le spese contrattuali, sono ad esclusivo carico della Banca che, come sopra costituita, ivi si obbliga.

2. Le rate di interessi e di capitale ed ogni altra somma comunque dovuta alla Banca in dipendenza del contratto di mutuo, devono essere corrisposte nella misura contrattualmente stabilita, restando a carico del Comune di Genova qualunque onere anche di carattere fiscale, imposta o tassa di qualsiasi natura, diretto o indiretto, personale o reale, presente o futuro, che venisse a colpirle.

Il presente contratto, soggetto al regime fiscale di cui al Titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni, è redatto in carta libera e va registrato gratuitamente senza alcuna esazione di imposta o tassa; sempre gratuitamente va fatta ogni altra formalità ad esso inerente e conseguente.

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune di Genova questo non è informatico ma ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina e in parte a mano da persona di mia fiducia, su fogli e parte del, mediante uso di nastro per stampante nero indelebile, atto che letto alle Parti Contraenti viene dalle stesse approvato e con me firmato a termini di Legge

La Stazione Appaltante

Il Contraente:Ufficiale Rogante